



in data 16/03/2019 STATUTO "MusiCosmicaMente ETS"

Firma del Direttore Provinciale (Marina Angeletti)

ART. 1) DENOMINAZIONE E' costituita l'Associazione denominata "MusiCosmicaMente" Ente del Terzo Settore (ETS), d'ora in avanti "Associazione".

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Successivamente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) SEDE LEGALE L'Associazione ha sede legale in Perugia, via del Parione, n. 7, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

ART. 3) ASSOCIAZIONE SENZA SCOPI DI LUCRO L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA' E ATTIVITA' L'Associazione svolge attività di interesse generale per il conseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale finalizzate a valorizzare la cultura, con particolare ma non esclusivo riferimento ad attività di carattere musicale.

L'Associazione si propone lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, D.Lgs 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo di cui alla lett. i);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lett. d);

Attività - Nel perseguire tali finalità, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

a) promuovere, organizzare, gestire corsi di formazione musicale, di carattere strumentale, vocale, teorico (solfeggio, storia della musica, ecc.);

b) promuovere, organizzare e gestire gli eventi afferenti alle proprie finalità - come masterclass di perfezionamento musicale, recital, spettacoli musicali, teatrali, opere, concerti, lezioni-concerto, saggi, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, seminari, stage e qualsiasi altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza della musica senza discriminazioni di generi e di età - avendo cura di procedere ove possibile a pubblicazione di atti, estratti, materiale audio, video o letterario, ed ogni altro documento che possa attestare la sua attività e la sua crescita nel tempo;

c) favorire la nascita di gruppi strumentali (ad es. orchestre giovanili) e vocali (ad es. compagnie liriche);

d) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado;

e) svolgere attività editoriale, di carattere letterario o musicale, di qualsiasi genere (cartaceo, digitale, informatico, ecc.);

f) favorire ed organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical, opere ed ogni altra

forma di spettacolo legata alla musica;

g) attivare iniziative musicali e culturali anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole;

h) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si intenda utile alla diffusione e alla promozione della conoscenza e della cultura musicale;

i) amministrare e/o gestire beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;

j) partecipare e aderire ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli che essa si prefigge;

k) avvalersi della prestazione di artisti, conferenzieri, esperti o altro personale estraneo all'Associazione per il compimento dei fini statuari;

l) accettare sponsorizzazioni, ricorrere ad abbinamenti pubblicitari e richiedere finanziamenti e contributi a sostegno delle proprie attività per il raggiungimento delle finalità statuarie, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

L'Associazione potrà esercitare, in maniera non prevalente, attività diverse da quelle previste dai commi precedenti a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5) ATTIVITA' DI SOCI E TERZI L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci o terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in materia di associazioni.

ART. 6) SOCI Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni

ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge) che intendano contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione; accettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) PARITA' DEI SOCI Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni

che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci

dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione

Allegati
e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

AERT. 8) DOMANDA DI AMMISSIONE A "SOCIO" Per diventare soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con

l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a) indicare nome e cognome (o denominazione per le persone giuridiche), luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione

deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assemblea

Ordinaria, la quale nella sua prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) QUOTA ASSOCIATIVA I soci sono tenuti al pagamento, entro il 15 febbraio di ogni anno, della quota annuale di associazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) DECADENZA DA "SOCIO" Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono esclusi per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa annuale, nei termini stabiliti nel precedente art.9, di quella d'ingresso e delle quote sociali; la eventuale morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo; c) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere la sua onorabilità, decoro e buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (se istituito dall'Assemblea dei Soci o se previsto dalla legge).

ART. 12) ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento

Atto soggetto ad imposta di registro in misura fissa



della quota associativa. *Compiti dell'Assemblea ordinaria dei soci:*

a) *discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni del*

Consiglio Direttivo;

b) *eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;*

c) *approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;*

d) *deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;*

e) *deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.*

Compiti dell'Assemblea straordinaria dei soci:

a) *deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;*

b) *deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.*

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con

qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere

un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione contenente i punti all'ordine del

giorno, la data, l'ora, il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo

dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA *L'Assemblea ordinaria deve essere*

convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per

l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla

chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual

volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata

al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da

almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori (Organo di controllo). L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale, redatto in occasione di ciascuna assemblea, verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) VALIDITA' DELLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 29.

ART. 15) VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei

presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sul principio del voto singolo, di cui all'art. 2538 comma 2 del Codice Civile.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci, che può ratificare o meno la sua carica. Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio si riunisce

tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta

richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre

mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno

rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza

potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

ART. 20) PRESIDENTE Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale

rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il

Consiglio Direttivo, sovrintendendo alla gestione amministrativa ed economica

dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue

mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla

base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale

comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione

dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche

compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente

convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca

l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni,

sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza

dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la

necessità.

ART. 21) SEGRETARIO E TESORIERE Il Segretario cura l'attività amministrativa

dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali, assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e si occupa della conservazione della relativa documentazione. Tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) **ORGANO DI CONTROLLO** L'Organo di controllo viene insediato se istituito dall'Assemblea o se previsto dalla legge. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di controllo elegge nella sua prima riunione un Presidente, che convoca e presiede le successive riunioni. L'Organo di controllo, anche nella figura del Revisore unico in base a quanto previsto dalla norma vigente, controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e dei Regolamenti interni, accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e delle loro corrispondenze al bilancio. L'Organo di Controllo, o il Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, o il Revisore unico, resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

ART. 23) **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE** 1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è individuabile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserve costituiti da eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: a) contributi annuali e straordinari degli associati; b) contributi di privati; c) contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifici e documentati progetti e attività; d) patrimonio mobiliare o



immobiliare di proprietà dell'Associazione; e) contributi, erogazioni, lasciti diversi;
 f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 h) entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione sociale; j) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione anche mediante offerte di modico valore.

ART. 24) SOMME PER TESSERAMENTO Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 25) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione tiene libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci dell'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) BILANCIO Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) EVENTUALI RENDICONTAZIONI SEPARATE Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 28) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) NOMINA DEGLI EVENTUALI LIQUIDATORI In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore o per fini di pubblica utilità conformi a fini istituzionali dell'Associazione, acquisito se obbligatorio per legge il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del citato D.Lgs 117/5017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30) DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

I SOCI FONDATORI: Chiurulla Ettore Gioia Francesco Pittavini Maria Grazia